

ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA

**ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE NON DOCENTE DELL'UNIVERSITA'
DELLA VALLE D'AOSTA
- SETTORE PUBBLICO -**

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di FONDEMAIN e in particolare della Sezione I "Informazioni chiave per l'aderente", della quale è parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova e che siano stati assunti con contratto a tempo determinato di durata superiore ad un anno di servizio continuativo o con contratto a tempo indeterminato.

Contribuzione

La misura e le modalità della contribuzione a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti sono stabiliti dalle normative e dagli accordi istitutivi applicabili, dagli accordi da essi richiamati, dai contratti e dagli accordi applicabili, nonché dalle successive modifiche apportate agli stessi.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO ⁽¹⁾		QUOTA TFR MATURANDO ⁽³⁾	INCENTIVO RICONOSCIUTO DA INPDAP ⁽⁴⁾
	A CARICO LAVORATORE ⁽²⁾	A CARICO DATORE DI LAVORO		
assunti con contratto a tempo indeterminato ante 01/01/2001	1 %	1 %	2% (29% del TFR)	1,5%
assunti con contratto a tempo indeterminato post 31/12/2000 oppure assunti a tempo determinato	1 %	1 %	6,91% (100% del TFR)	-

(1) Espresso in percentuale della retribuzione imponibile ai fini pensionistici.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) Le modalità e i termini per la destinazione delle quote di TFR sono stabilite dal DPCM 20/12/1999 e a livello regionale saranno stabilite attraverso le norme di attuazione di quanto previsto dall'art. 74, comma 4, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai sensi del DPCM 20/12/1999, le quote di TFR non sono versate al Fondo ma sono accantonate figurativamente presso l'INPS (gestione ex INPDAP), che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle sulla base di un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di Fondi pensione appositamente individuati. Il trasferimento di tali somme a FONDEMAIN avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrivibile all'INPS.

(4) Per i lavoratori associati assunti con contratto a tempo indeterminato precedentemente al 01/01/2001, che abbiano optato per il TFR, è prevista un'ulteriore quota pari al 1,5% della base contributiva vigente ai fini del calcolo del TFS (80% della retribuzione utile). Questa quota è accantonata dall'INPS secondo le modalità indicate nella nota (3).